CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **BUBBIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

nella seduta del 14 novembre 1956

Termine per il coordinamento in testo unico delle disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della legge 23 marzo 1956, n. 136, per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 47 della legge 23 marzo 1956, n. 136, relativa alle modificazioni delle leggi per le elezioni comunali, stabilisce che « il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della presente legge ».

Il Governo non ha potuto valersi tuttora di questa delega nel termine sopra fissato, che è scaduto fin dal 27 settembre 1956, decorrendo il termine dal 27 marzo 1956, data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1956, supplemento al n. 73.

In fatto il Ministero aveva ritenuto di predisporre in tempo utile tutto il materiale elettorale in base alle norme del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e della legge modificatrice 29 marzo 1956, n. 136, soprassedendo per intanto alla preparazione del nuovo testo unico, la cui applicazione alle elezioni già indette avrebbe potuto portare eventuali complicazioni, data la ristrettezza dei termini.

Tale materiale ha servito alle elezioni in una prima fase per 79 provincie e 6.578 comuni e si ritenne opportuno usare di esso anche per le elezioni comunali dell'11 novembre 1956 della Valle d'Aosta e in circa 150 altri comuni appartenenti a diverse province e infine per le elezioni provinciali e comunali in provincia di Gorizia.

Questa utilizzazione non sarebbe stata possibile se nel frattempo fosse stato emanato il nuovo testo unico, che avrebbe dovuto

entrare in vigore con la sua pubblicazione; e ciò a parte la considerazione della opportunità di assicurare la uniformità dei mezzi tecnici occorrenti, eliminando confusioni e complicazioni, e di conseguire anche una notevole economia di spesa.

Ora per altro, essendosi completato il ciclo delle elezioni amministrative, torna necessario predisporre il testo unico, di cui in verità si è sentita la esigenza, diverse volte prospettata anche al Governo in considerazione di speciali difficoltà pratiche di interpretazione; per il che è stato presentato il disegno di legge 14 novembre 1956, n. 2548, con cui si propone che per l'esercizio delle facoltà di coordinamento delegata dal Governo della Repubblica con l'articolo 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136, sia fissato il nuovo termine di mesi sei a decorrere dalla entrata in vigore della emananda legge.

Il relatore propone quindi l'approvazione dell'articolo unico del provvedimento.

BUBBIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

Per l'esercizio della facoltà di coordinamento delegata al Governo della Repubblica con l'articolo 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136, è fissato il nuovo termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.